

La problematica individuazione delle holding industriali ai fini IRES e IRAP

di Luca Miele (*) e Paolo Scarioni (**)

Il tema della individuazione delle società di partecipazione non finanziaria, anche dette holding industriali, e dei soggetti assimilati, presenta ancora qualche nodo interpretativo da sciogliere, nonostante l'art. 162-bis del T.U.I.R. sia stato introdotto nel 2018. In assenza di un documento di prassi amministrativa che affronti in modo organico l'argomento, alcune risposte sono pervenute solo recentemente ad opera di due pronunce dell'Agenzia delle entrate che hanno riguardato, in particolare, le **partecipazioni** e la loro inclusione nel **test di prevalenza**. Permangono alcuni dubbi in merito all'individuazione del **bilancio** da cui desumere la qualifica di holding ai fini del regime del "**realizzo controllato**" e alla individuazione dei **soggetti assimilati** alle holding industriali.

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare talune tematiche, ancora di dubbia soluzione interpretativa, relative alla individuazione delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e dei soggetti assimilati, ai sensi dell'art. 162-bis del T.U.I.R.

In base alla lett. c) del comma 1 del predetto articolo sono definite società di partecipazione non finanziaria i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, così come definiti dalla lett. a) del comma 1 del medesimo articolo.

Sono invece definiti soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria gli enti che, pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, non esercitano tale attività nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.

In riferimento alle società di partecipazione non finanziaria, la norma - il comma 3 dell'art. 162-bis - individua altresì il criterio per verificare il requisito della prevalenza, prevedendo che occorre accertare, in base all'ultimo bilan-

cio approvato, se "l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale" (d'ora in avanti *Asset test*).

Analogo *test* non è previsto per i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.

Società di partecipazione non finanziaria

La costruzione del rapporto fondato sui valori patrimoniali rilevati dall'ultimo bilancio approvato, al fine di stabilire se un soggetto è o meno una *holding* industriale, presenta ancora qualche dubbio interpretativo.

In primo luogo è stato già osservato (1) che il *test* necessario per verificare la sussistenza dell'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari riproduce essenzialmente il disposto dell'art. 162-bis, comma 2, relativo alle società di partecipazione finanziaria (*holding* finanziarie). Con una differenza significativa: l'assenza del riferimento agli "impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate", richiamati come

(*) Dottore Commercialista - Of Counsel Studio Tributario e Societario Deloitte

(**) Dottore Commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci

(1) Assonime, circolare n. 16/2019.